



COMUNE DI GUASILA

Provincia di Cagliari

REGOLAMENTO GENERALE

DELLE

ENTRATE COMUNALI

Approvato con Deliberazione del Consiglio Comunale n. 6 del 23.03.2005

Esecutivo dal 01.01.2005

Il Sindaco

Il Segretario Comunale

Giovanni Melas

Dott.ssa Luisa Senes

SOMMARIO

TITOLO I

DISPOSIZIONI GENERALI

1. Oggetto e scopo del regolamento
2. Definizione delle entrate
3. Aliquote e tariffe

TITOLO II

GESTIONE E ACCERTAMENTO DELLE ENTRATE

4. Forme di gestione
5. Funzionario responsabile per la gestione dei tributi comunali
6. Soggetti responsabili delle entrate non tributarie
7. Interrelazione tra uffici
8. Attività di controllo delle entrate

TITOLO III

ACCERTAMENTO SANZIONI E INTERESSI

9. Attività di liquidazione ed accertamento delle entrate tributarie
10. Invito bonario
11. Accertamento delle entrate non tributarie
12. Notificazione dell'avviso
13. Contenzioso tributario
14. Sanzioni tributarie

TITOLO IV

RISCOSSIONE

15. Riscossione
16. Differimento dei termini e versamenti rateali dell'imposta
17. Crediti inesigibili o di difficile riscossione
18. Transazione di crediti derivante da entrate non tributarie
19. Rimborsi

TITOLO V

CONTENZIOSO E AUTOTUTELA

20. Contenzioso
21. Autotutela
22. Presupposto per l'applicazione dell'autotutela
23. Ipotesi di annullamento o riforma
24. Oggetto e limiti dell'autotutela
25. Procedimento di autotutela

TITOLO VI
ACCERTAMENTO CON ADESIONE

26. Accertamento con adesione
27. Presupposto e ambito di applicazione
28. Competenza
29. Attivazione del procedimento
30. Procedimento ad iniziativa del Comune
31. Procedimento ad iniziativa del contribuente
32. Effetti dell'invito a comparire
33. Atto di accertamento con adesione
34. Perfezionamento della definizione
35. Effetti del concordato
36. Riduzione delle sanzioni

TITOLO VII
DIRITTI DEL CONTRIBUENTE

37. Rapporti tra Comune e contribuente
38. Interpello del contribuente
39. Effetti dell'interpello

TITOLO VIII
DISPOSIZIONI FINALI

40. Abrogazione
41. Entrata in vigore

TITOLO I

DISPOSIZIONI GENERALI

Articolo 1

Oggetto e scopo del regolamento

Il presente regolamento, adottato in esecuzione delle disposizioni dell'art. 52 del D.L.vo n. 446 del 1997 e della Legge n. 449 del 1997, disciplina in via generale le entrate comunali, siano esse tributarie o non tributarie, nel rispetto delle esigenze di semplificazione degli adempimenti dei contribuenti/utenti, con obiettivi di equità, efficacia, economicità e trasparenza nell'attività amministrativa.

Il regolamento detta norme relative alle procedure e modalità di gestione per quanto attiene la determinazione delle aliquote e tariffe, le agevolazioni, la riscossione, l'accertamento e sistema sanzionatorio, il contenzioso, i rimborsi.

Non sono oggetto di disciplina regolamentare l'individuazione e definizione delle fattispecie imponibili, dei soggetti passivi e l'aliquota massima dei singoli tributi, applicandosi le pertinenti disposizioni legislative.

Restano salve le norme contenute nei regolamenti dell'ente, siano essi di carattere tributario o meno ed in particolare le disposizioni del regolamento comunale di contabilità.

Il Comune riconosce i principi e persegue gli obiettivi previsti dalla legge n. 212 del 2000, intitolata "Disposizioni in materia di statuto dei diritti del contribuente".

Articolo 2

Definizione delle entrate

Sono disciplinate dal presente regolamento le entrate tributarie, le entrate patrimoniali e le altre entrate, con esclusione dei trasferimenti erariali, regionali e provinciali.

Articolo 3

Aliquote e tariffe

Le aliquote, tariffe e prezzo sono determinati con deliberazione dell'organo competente, nel rispetto dei limiti previsti dalla legge.

Le deliberazioni devono essere adottate entro il termine di approvazione del bilancio di previsione dell'esercizio finanziario.

Per i servizi a domanda individuale o connessi a tariffe o contribuzioni dell'utenza, il responsabile del servizio, sulla base delle indicazioni contenute nella relazione previsionale e programmatica, predispone idonee proposte da sottoporre alla Giunta, sulla base dei costi diretti ed indiretti dei relativi servizi.

Se non diversamente stabilito dalla legge, in assenza di nuova deliberazione si intendono prorogate le aliquote, tariffe e prezzi fissati per l'anno in corso.

TITOLO II

GESTIONE E ACCERTAMENTO DELLE ENTRATE

Articolo 4

Forme di gestione

La scelta della forma di gestione delle diverse entrate deve essere operata con obiettivi di economicità, funzionalità, efficienza, equità.

Oltre alla gestione diretta, per le fasi di liquidazione, accertamento, riscossione dei tributi comunali possono essere utilizzate, anche disgiuntamente, le seguenti forme di gestione:

- a) gestione associata con altri enti locali, ai sensi artt. 30-34 del T.U.EE.LL. (D. Lgs. 267/2000);
- b) affidamento mediante convenzione ad azienda speciale, a società per azioni o a responsabilità limitata a prevalente capitale pubblico locale di cui all' artt. 112 e 113 del T.U.EE.LL. (D. Lgs. 267/2000);
- c) affidamento mediante concessione ai concessionari dei servizi di riscossione di cui al D.P.R. 28/01/1988, N. 43;
- d) affidamento mediante concessione ai soggetti iscritti all'albo di cui all'art. 53 del D.Lgs. 446/1997.

La gestione diversa da quella diretta deve essere deliberata dal Consiglio Comunale, previa valutazione della struttura organizzativa ottimale e dei relativi costi.

L'affidamento della gestione a terzi non deve comportare maggiori oneri per i cittadini.

Articolo 5

Funzionario responsabile per la gestione dei tributi comunali

Con provvedimento del Sindaco è designato, per ogni tributo di competenza dell'ente un funzionario responsabile di ogni attività organizzativa e gestionale attinente al tributo stesso; il Sindaco determina inoltre le modalità per la eventuale sostituzione del funzionario in caso di assenza.

Il funzionario responsabile è scelto sulla base della qualifica ed esperienza professionale, capacità ed attitudine, titolo di studio.

In particolare il funzionario responsabile cura:

- a) tutte le attività inerenti la gestione del tributo (organizzazione degli uffici; ricezione delle denunce; riscossioni; informazioni ai contribuenti; controllo, liquidazione, accertamento; applicazione delle sanzioni tributarie);
- b) appone il visto di esecutività sui ruoli di riscossione, ordinarie e coattiva;
- c) sottoscrive gli avvisi, accertamenti ed ogni altro provvedimento che impegna il comune verso l'esterno;
- d) cura il contenzioso tributario;
- e) dispone i rimborsi;
- f) in caso di gestione del tributo affidata a terzi, cura i rapporti con il concessionario ed il controllo della gestione;
- g) esercita ogni altra attività prevista dalle leggi o regolamenti necessaria per l'applicazione del tributo.

Articolo 6

Soggetti responsabili delle entrate non tributarie

Sono responsabili delle attività organizzative e gestioni inerenti le diverse entrate non tributarie i responsabili dei servizi ai quali rispettivamente le entrate sono affidate nell'ambito del piano esecutivo di gestione o altro provvedimento amministrativo.

Articolo 7

Interrelazione tra uffici

Gli uffici incaricati del procedimento di rilascio di autorizzazioni o concessioni edilizie, di certificati di abitabilità o agibilità, di autorizzazioni per l'occupazione di aree pubbliche o per l'installazione di mezzi pubblicitari e, comunque, gli uffici cui spettano atti che possano avere rilevanza a scopi tributari, sono tenuti a dare comunicazione agli uffici tributari dei dati informatici inerenti gli atti di loro spettanza, nel rispetto dei tempi e dei modi stabiliti con deliberazione di Giunta comunale, ai fini dell'interoperabilità e dell'interscambio delle banche dati di interesse comunale.

Articolo 8

Attività di controllo delle entrate

Gli uffici comunali competenti provvedono al controllo delle denunce tributarie, dei versamenti e di tutti gli adempimenti posti a carico dei contribuenti/utenti, dalla legge o dai regolamenti comunali.

La Giunta Comunale può indirizzare, ove ciò sia ritenuto opportuno, l'attività di controllo/accertamento delle diverse entrate su particolari settori di intervento.

Nell'ambito dell'attività di controllo l'ufficio può invitare il cittadino a fornire chiarimenti, produrre documenti, fornire risposte a quesiti o questionari.

Sulla base degli obiettivi stabiliti per l'attività di controllo, e dei risultati raggiunti la Giunta Comunale, può stabilire compensi incentivanti per i dipendenti e gli uffici competenti.

Presso gli uffici competenti vengono fornite tutte le informazioni necessarie ed utili con riferimento alle entrate applicate.

TITOLO III

ACCERTAMENTO, SANZIONI ED INTERESSI

Articolo 9

Attività di liquidazione ed accertamento delle entrate tributarie

L'attività di liquidazione ed accertamento delle entrate tributarie deve essere informata a criteri di equità, trasparenza, funzionalità, economicità delle procedure.

Il provvedimento di liquidazione e di accertamento è formulato secondo le specifiche previsioni di legge.

La comunicazione degli avvisi che devono essere notificati al contribuente può avvenire a mezzo posta, con invio di raccomandata con ricevuta di ritorno.

In caso di affidamento in concessione della gestione dell'entrata, l'attività di liquidazione ed accertamento deve essere effettuata dal concessionario, con le modalità stabilite dalla legge, dai regolamenti comunali, dal disciplinare della concessione.

Articolo 10

Invito bonario

Prima di procedere all'emissione di atti di accertamento o all'irrogazione di sanzioni, qualora sussistano incertezze su aspetti rilevanti della dichiarazione o comunicazione, ovvero sussistano incertezze sui versamenti eseguiti, il funzionario responsabile del tributo ha l'obbligo di invitare il contribuente, a mezzo del servizio postale o con mezzi telematici, a chiarire la sua posizione entro il termine massimo di trenta giorni decorrente dal ricevimento dell'invito.

Articolo 11

Accertamento delle entrate non tributarie

L'entrata è accertata quando in base ad idonea documentazione dimostrativa della ragione del credito e dell'esistenza di un idoneo titolo giuridico è possibile individuare il debitore (persona fisica o giuridica); determinare l'ammontare del credito, fissare la scadenza ed indicare la voce economica del bilancio alla quale fare riferimento per la rilevazione contabile del credito (diritto giuridico alla riscossione).

Per le entrate patrimoniali, per quelle provenienti dalla gestione di servizi produttivi, per quelle relative a servizi a domanda individuale ovvero connesse a tariffe o contribuzioni dell'utenza, l'accertamento è effettuato dal "responsabile del servizio" (o del procedimento, centro di responsabilità e/o di ricavo). Questi provvede a predisporre l'idonea documentazione da trasmettere al servizio finanziario. Il servizio finanziario verifica il rispetto dell'applicazione delle tariffe o contribuzioni determinate dall'Ente.

Tutte le somme iscritte tra le entrate di competenza del bilancio e non accertate entro il termine dell'esercizio, costituiscono minori accertamenti rispetto alle previsioni ed a tale titolo concorrono a determinare i risultati finali della gestione, rimanendo salva la possibilità della loro reinscrizione tra le previsioni di competenza dei bilanci futuri ove i relativi crediti dovessero insorgere in data successiva alla chiusura dell'esercizio finanziario.

Articolo 12

Notificazione dell'avviso

L'avviso d'accertamento deve essere notificato al contribuente entro il termine di decadenza e/o prescrizione stabilito, per ciascun tributo, dalla legge.

L'avviso di accertamento deve essere notificato tramite messo comunale o a mezzo del servizio postale, mediante raccomandata con avviso di ricevimento. La notificazione dell'avviso, se effettuata a mezzo del servizio postale, deve avvenire con plico sigillato, al fine di garantire che il contenuto non venga a conoscenza di soggetti diversi dal destinatario.

Se il contribuente è presente di persona presso i locali del Servizio “Tributi”, la notificazione può essere eseguita mediante consegna diretta dell’atto nelle mani del contribuente. In tal caso l’impiegato che effettua la consegna svolge funzioni di messo notificatore.

Articolo 13

Contenzioso tributario

Spetta al funzionario responsabile costituirsi in giudizio nel contenzioso tributario, proporre e aderire alla conciliazione giudiziale, proporre appello.

Il funzionario responsabile rappresenta l’ente nel procedimento.

L’attività di contenzioso può essere gestita in forma associata con altri comuni, mediante apposita struttura.

Ove necessario, la difesa in giudizio può essere affidata anche a professionisti esterni all’ente.

Articolo 14

Sanzioni tributarie

Le sanzioni relative alle entrate tributarie sono determinate e graduate ai sensi dei decreti legislativi n. 471, 472, 473 del 18/12/1997.

Ogniquale volta l’ammontare di una sanzione oscilla tra un limite minimo e massimo prestabiliti da un atto normativo, è necessario determinare la sanzione da applicare in concreto alla luce della gravità della violazione, la quale gravità è desunta secondo le modalità stabilite dalla legislazione vigente.

Nella graduazione della misura della sanzione di cui al comma precedente, si rispettano anche i seguenti criteri:

- la violazione è considerata *poco grave* qualora il contribuente abbia presentato o rettificato la denuncia, dichiarazione o comunicazione spontaneamente, prima dell’accertamento da parte del Comune, ovvero qualora il contribuente abbia effettuato il versamento spontaneamente, prima dell’accertamento da parte del Comune. In questo caso verrà applicata la sanzione nella percentuale minima;
- la violazione è considerata *grave* qualora l’omissione o l’infedeltà della denuncia, dichiarazione o comunicazione, ovvero l’omesso o parziale versamento, sono accertate dall’ufficio, senza alcuna collaborazione da parte del contribuente. In questo caso verrà applicata la sanzione nella percentuale minima aumentata del 50%;
- la violazione è considerata *molto grave* qualora, sussistendo le condizioni indicate nella lettera precedente, si accerti uno stato di illegalità protrattosi per più di un anno. In questo caso verrà applicata la sanzione nella percentuale massima.

Qualora l’ammontare della sanzione relativa ad un tributo sia predeterminata da un atto normativo in maniera fissa, ai sensi dell’art. 13 della legge n° 289 del 2002 il funzionario responsabile del singolo tributo, per rapportare l’entità della sanzione alla gravità della violazione, dispone la riduzione della sanzione fino ad un quarto nei confronti dei contribuenti che spontaneamente chiedono di definire i rapporti tributari con il Comune, purché in riferimento ai contribuenti medesimi non sia mai stata formalmente contestata una violazione inerente il medesimo tributo, ovvero non siano mai stati effettuati accessi, ispezioni, verifiche o altre attività amministrative di accertamento, in riferimento a qualsiasi anno d’imposta.

L'avviso di contestazione della sanzione deve contenere tutti gli elementi utili per la individuazione della violazione e dei criteri seguiti per la quantificazione della sanzione stessa. L'avviso di irrogazione delle sanzioni può essere notificato a mezzo posta, con invio di raccomandata con ricevuta di ritorno.

TITOLO IV

RISCOSSIONE

Articolo 15

Riscossione

Se non diversamente previsto dalla legge, la riscossione delle entrate può essere effettuata tramite il Concessionario del Servizio di riscossione tributi, la Tesoreria Comunale, mediante c/c postale intestato alla medesima, ovvero tramite banche e istituti di credito convenzionati.

La riscossione coattiva sia dei tributi che delle altre entrate avviene secondo la procedura di cui al D.P.R. 29/09/1973, n. 602, se affidata ai concessionari del servizio di riscossione, ovvero con quella indicata dal R.D. 14/04/1910, n. 639, se svolta direttamente o affidata ad altri soggetti.

Regolamenti specifici possono autorizzare la riscossione di particolari entrate da parte dell'Economo o di altri agenti contabili.

Il versamento in Tesoreria deve avvenire nei termini fissati dal Regolamento di contabilità.

Si applicano le disposizioni previste dall'art. 233 del T.U.EE.LL. (D. Lgs. 267/2000) per cui entro il 28 febbraio devono rendere conto della propria gestione, allegando la relativa documentazione.

Sono soggetti alla verifica ordinaria di cassa da parte dell'organo di revisione.

I relativi conti sono redatti su modello ministeriale (approvato con D.P.R. 194/1996).

Articolo 16

Differimento dei termini e versamenti rateali dell'imposta

Con deliberazione della Giunta comunale, su proposta del dirigente del Servizio "Tributi", i termini ordinari di versamento delle entrate tributarie possono essere sospesi o differiti per tutti o per determinate categorie di contribuenti interessati da gravi calamità naturali o da particolari situazioni di disagio economico, individuate e segnalate dall'Assistente sociale.

Il funzionario responsabile del singolo tributo ha la facoltà di disporre, su istanza del contribuente, il differimento e/o la rateizzazione di un avviso di accertamento, entro il termine di dodici mesi, per venire incontro a specifiche e comprovate esigenze del contribuente medesimo. Nel caso di gravi situazioni di disagio economico concernenti il contribuente interessato, il suddetto termine può essere prorogato fino a ventiquattro mesi.

Nei casi indicati nel comma precedente, qualora l'importo per il quale si chiede il differimento o la rateizzazione sia superiore a €10.000,00, al contribuente può essere imposto l'obbligo di prestare idonea garanzia dell'adempimento degli obblighi tributari, mediante polizza fideiussoria assicurativa o bancaria.

In caso di mancato pagamento della prima rata o, consecutivamente, di due rate, il debitore decade automaticamente dal beneficio della rateizzazione. In tal caso sorge l'obbligo di versamento immediato dell'intero debito residuo.

Per quanto concerne l'imposta comunale sugli immobili, qualora il soggetto passivo deceda nel corso del secondo semestre dell'anno d'imposizione, il termine per il pagamento dell'imposta da parte degli eredi è differito al 30 giugno dell'anno successivo.

Per quanto concerne la tassa smaltimento rifiuti solidi urbani, in luogo della disciplina di cui al presente articolo, si applica quanto previsto dal D.Lgs n° 507 del 1993 e dal regolamento comunale sull'applicazione della tassa smaltimento rifiuti solidi urbani.

Articolo 17

Crediti inesigibili o di difficile riscossione

Alla chiusura dell'esercizio, su proposta del responsabile del servizio interessato, previa verifica del responsabile del servizio finanziario e su conforme parere dell'organo di revisione, sono stralciati dal conto del bilancio i crediti inesigibili o di difficile riscossione.

Tali crediti, sono trascritti, a cura del servizio finanziario, in un apposito registro e conservati, in apposita voce, nel Conto del Patrimonio, sino al compimento dei termini per la prescrizione.

Articolo 18

Transazione di crediti derivanti da entrate non tributarie

Il responsabile del servizio interessato può, con apposito motivato provvedimento, disporre transazioni su crediti di incerta riscossione. Si applicano al riguardo le disposizioni di cui agli artt. 189 e 228 del T.U.EE.LL. (D. Lgs. 267/2000) circa le operazioni di riaccertamento dei Residui attivi e la revisione delle ragioni del loro mantenimento nel conto del bilancio.

Articolo 19

Rimborsi

Il rimborso di tributo o altra entrata versata e risultata non dovuta è disposto dal responsabile del Servizio su richiesta del contribuente/utente o d'ufficio, se direttamente riscontrato. La richiesta di rimborso deve essere motivata, sottoscritta e corredata dalla documentazione dell'avvenuto pagamento.

In deroga a eventuali termini di prescrizione disposti dalle leggi tributarie, il responsabile del servizio può disporre nel termine di prescrizione decennale il rimborso di somme dovute al altro comune ed erroneamente riscosse dall'ente; ove vi sia assenso da parte del Comune titolato alla riscossione, la somma può essere direttamente versata allo stesso.

Il funzionario responsabile del tributo, salvo diversa disposizione relativa al singolo tributo, entro 90 giorni dalla data di presentazione dell'istanza di rimborso procede all'esame della medesima e notifica, anche mediante raccomandata A.R., il provvedimento di accoglimento, totale o parziale,

ovvero di diniego. Il termine è interrotto dalla richiesta, al contribuente o ad uffici diversi, di documentazione integrativa o di chiarimenti necessari al compimento dell'istruttoria.

TITOLO V

CONTENZIOSO ED AUTOTUTELA

Articolo 20

Contenzioso

La rappresentanza processuale del Comune in materia di entrate tributarie è disciplinata dalla legge.

Il dirigente del Servizio "Tributi" può stipulare con uno o più professionisti una convenzione per lo svolgimento dell'attività di difesa in giudizio concernente una singola entrata o più entrate, o singole fattispecie.

Articolo 21

Autotutela

Il Servizio "Tributi" applica, nella gestione dei tributi comunali, l'istituto dell'autotutela, sulla base dei principi stabiliti dalla legge e dalle disposizioni del presente titolo.

Articolo 22

Presupposto per l'applicazione dell'autotutela

Il presupposto per l'esercizio del potere di autotutela è dato dalla congiunta sussistenza di un atto riconosciuto illegittimo od infondato e da uno specifico, concreto ed attuale interesse pubblico alla sua eliminazione o modifica.

L'interesse pubblico all'eliminazione o modifica di un atto sussiste ogni qualvolta si tratti di evitare o chiudere per tempo un contenzioso inutile ed oneroso, nonché quando si tratti di assicurare che il contribuente sia destinatario di una imposizione giusta e conforme alle regole dell'ordinamento, fatte salve, in quest'ultimo caso, la salvaguardia delle esigenze di certezza delle posizioni giuridiche coinvolte e di razionale organizzazione del lavoro all'interno degli uffici tributari.

Articolo 23

Ipotesi di annullamento o riforma

Le ipotesi in cui è possibile procedere all'annullamento o riforma in via di autotutela sono, tra le altre, le seguenti:

- errore di persona;
- errore logico o di calcolo;
- errore sul presupposto del tributo;

doppia imposizione;
mancata considerazione di pagamenti regolarmente eseguiti;
mancanza originaria di documentazione, successivamente sanata, non oltre i termini di decadenza;
sussistenza di requisiti per fruire di detrazioni, riduzioni o regimi agevolativi, precedentemente negati;
errore materiale del contribuente facilmente riconoscibile.

Articolo 24

Oggetto e limiti dell'autotutela

Oggetto di annullamento o riforma in via di autotutela sono gli atti di imposizione tipici o quelli di irrogazione delle sanzioni tributarie, nonché tutti gli atti che comunque incidono negativamente sulla sfera giuridica del contribuente.

Il potere di autotutela incontra un limite nell'esistenza di una sentenza passata in giudicato, che disponga sul punto, favorevole all'Amministrazione, fatto salvo il caso in cui la sentenza sia fondata su motivi di ordine formale.

Articolo 25

Procedimento di autotutela

Il potere di annullamento o riforma in via di autotutela spetta al medesimo funzionario competente ad emettere l'atto oggetto del riesame e va esercitato con l'osservanza delle forme richieste per l'emanazione dell'atto stesso.

Per l'avvio del procedimento non è necessaria la presentazione di un'istanza da parte del contribuente.

Il provvedimento di annullamento o riforma così come quello di rigetto dell'istanza del contribuente vanno comunicati all'interessato. Se è pendente ricorso, l'atto di annullamento o riforma va trasmesso anche all'organo giurisdizionale per la conseguente pronuncia di cessazione della materia del contendere.

TITOLO VI

ACCERTAMENTO CON ADESIONE

Articolo 26

Accertamento con adesione

Il Comune di GUASILA, nell'esercizio della propria potestà regolamentare in materia di disciplina delle proprie entrate anche tributarie, introduce, nel proprio ordinamento, l'istituto di accertamento con adesione sulla base dei criteri stabiliti dal Decreto Legislativo 19 giugno 1997 n. 218, con l'obiettivo di semplificare e razionalizzare il procedimento di accertamento, anche attraverso la riduzione di adempimenti per i contribuenti, instaurando con i medesimi una sempre più fattiva collaborazione, anche al fine di ridurre un lungo e particolarmente difficile contenzioso per tutte le parti in causa.

Articolo 27

Presupposto ed ambito di applicazione dell'istituto

L'istituto dell'accertamento con adesione è applicabile esclusivamente per accertamenti dell'ufficio e non si estende agli atti di mera liquidazione dei tributi conseguente all'attività di controllo formale delle dichiarazioni. L'accertamento può essere definito anche con l'adesione di uno solo degli obbligati al rapporto tributario. Il ricorso all'accertamento con adesione presuppone la presenza di materia concordabile e quindi di elementi suscettibili di apprezzamento valutativo per cui esulano dal campo applicativo dell'istituto le questioni cosiddette "di diritto" e tutte le fattispecie nelle quali l'obbligazione tributaria è determinabile sulla base di elementi certi. L'ufficio, per aderire all'accertamento con adesione, deve peraltro tener conto della fondatezza degli elementi posti a base dell'accertamento, valutando attentamente il rapporto costi - benefici dell'operazione, con particolare riferimento al rischio di soccombenza in un eventuale ricorso. L'ufficio, inoltre, qualora rilevi, dopo l'adozione dell'accertamento, l'infondatezza o l'illegittimità dell'accertamento medesimo, ha il dovere di annullare l'atto di accertamento nell'esercizio dell'autotutela.

Articolo 28

Competenza

Competente alla definizione è il responsabile dell'ufficio Tributi preposto alla funzione di accertamento

Articolo 29

Attivazione del procedimento

Il procedimento di adesione del contribuente può essere attivato:

ad iniziativa di un ufficio del Servizio "Tributi", prima della notifica dell'avviso di accertamento;

su istanza del contribuente, subordinatamente all'avvenuta notifica dell'avviso di accertamento.

Articolo 30

Procedimento ad iniziativa del Comune

1. Il Servizio "Tributi", prima della notifica dell'avviso di accertamento, invia al contribuente un invito a comparire presso i propri uffici per definire con adesione l'accertamento. L'invito sarà comunicato con lettera raccomandata o mediante altra forma di notifica, ed indicherà il tributo e i periodi d'imposta suscettibili di accertamento, nonché il giorno e il luogo della comparizione.

2. L'attivazione del procedimento da parte del Servizio "Tributi" non riveste carattere di obbligatorietà.

3. La partecipazione del contribuente al procedimento, nonostante l'invito, non è obbligatoria e la mancata risposta all'invito stesso non è sanzionabile.

Articolo 31

Procedimento ad iniziativa del contribuente

1. Il contribuente al quale sia stato notificato un avviso di accertamento, non preceduto dall'invito di cui all'articolo precedente, può presentare, entro il termine di sessanta giorni decorrente dalla notificazione dell'avviso e anteriormente all'impugnazione del medesimo innanzi alla Commissione Tributaria Provinciale, istanza di accertamento con adesione in carta libera, indicando i propri recapiti telefonici o telematici cui far pervenire le comunicazioni dell'Ufficio.

2. Il funzionario responsabile del tributo può sospendere sia i termini per l'impugnazione, sia quelli per il pagamento del tributo, fino alla redazione dell'atto di accertamento con adesione.

3. Entro quindici giorni dalla ricezione dell'istanza di definizione, il Servizio "Tributi" invita il contribuente a comparire o invia comunicazione di diniego della definizione concordata.

4. L'impugnazione dell'avviso da parte del contribuente comporta rinuncia all'istanza di definizione dell'accertamento.

Articolo 32

Effetti dell'invito a comparire

1. Il contribuente può aderire all'invito a comparire e prendere parte al contraddittorio con l'Ufficio, oppure può anche non dare seguito all'invito. La mancata comparizione del contribuente nel giorno stabilito, comporta la rinuncia alla definizione dell'accertamento.

2. Delle operazioni effettuate, dell'eventuale mancata comparizione dell'interessato e dell'esito negativo del concordato viene dato sinteticamente atto in un verbale.

Articolo 33

Atto di accertamento con adesione

A seguito del contraddittorio, ove l'accertamento venga concordato con il contribuente, l'Ufficio redige in duplice esemplare atto di accertamento con adesione che va sottoscritto dal contribuente (o da suo procuratore generale o speciale) e dal responsabile dell'Ufficio o suo delegato.

Nell'atto di definizione vanno indicati gli elementi e la motivazione su cui la definizione si fonda, anche con richiamo alla documentazione in atti, nonché, la liquidazione delle maggiori imposte, interessi e sanzioni dovute in dipendenza della definizione.

Articolo 34

Perfezionamento della definizione

La definizione si perfeziona con il versamento, entro 20 giorni dalla redazione dell'atto di accertamento con adesione, delle somme dovute con le modalità indicate nell'atto stesso.

Entro 10 giorni dal suddetto versamento il contribuente fa pervenire all'ufficio la quietanza dell'avvenuto pagamento. L'ufficio, a seguito del ricevimento della quietanza, rilascia al contribuente l'esemplare dell'atto di accertamento con adesione destinato al contribuente stesso.

Relativamente alla Tassa Smaltimento Rifiuti Solidi Urbani (D. Lgs. 507/1993 e successive modificazioni), qualora si opti per la riscossione tramite Concessionario, l'ufficio provvede ad iscrivere a ruolo gli importi (tributo, sanzione pecuniaria ed interessi) risultanti dall'atto di accertamento con adesione e la definizione si considera così perfezionata.

Il contribuente che ha aderito all'accertamento può richiedere con apposita istanza o con lo stesso atto di accettazione un pagamento rateale con un massimo di otto rate trimestrali di pari importo, elevabile a 12 rate se le somme dovute superano i 50.000,00 euro.

Competente all'esame dell'istanza è l'ufficio preposto all'accertamento e, qualora non ricorrano gravi ragioni da motivare, l'istanza è accolta e sulle somme dovute per tributo rateizzate si applicherà un interesse moratorio ragguagliato al vigente tasso legale su base mensile.

L'ufficio, qualora le somme rateizzate superino l'importo di 500,00 euro, richiede adeguata garanzia fideiussoria ipotecaria, bancaria o equipollente.

Articolo 35

Effetti del concordato

1. Il perfezionamento dell'atto di adesione comporta la definizione del rapporto tributario che ha formato oggetto del procedimento. L'accertamento definito con adesione non è pertanto soggetto ad impugnazione, non è integrabile o modificabile da parte dell'ufficio.
2. L'intervenuta definizione non esclude, peraltro, la possibilità per l'ufficio di procedere ad accertamenti integrativi nel caso che la definizione riguardi accertamenti parziali e nel caso di sopravvenuta conoscenza di nuova materia imponibile sconosciuta alla data del precedente accertamento e non rilevabile né dal contenuto della dichiarazione né dagli atti in possesso alla data medesima.
3. Qualora l'adesione sia conseguente alla notifica dell'avviso di accertamento questo perde efficacia dal momento del perfezionamento alla definizione.

Articolo 36

Riduzione delle sanzioni

1. A seguito del perfezionamento del concordato, le sanzioni per le violazioni che hanno dato luogo all'accertamento si applicano nella misura di un quarto del minimo previsto dalla legge.
2. La riduzione della sanzione di cui al comma precedente si applica anche nei confronti del contribuente che non proponga ricorso contro l'atto di accertamento e non formuli istanza di accertamento con adesione, e che provveda al pagamento delle somme complessivamente dovute, tenendo conto della riduzione, entro il termine di sessanta giorni dalla notificazione dell'atto di accertamento.

3. L'infruttuoso esperimento del tentativo di concordato da parte del contribuente, così come la mera acquiescenza prestata dal contribuente in sede di contraddittorio all'accertamento del Comune, rendono inapplicabile l'anzidetta riduzione.
4. Le sanzioni scaturenti dall'attività di liquidazione del tributo sulla base dei dati indicati nella dichiarazione o denuncia nonché, quelle che conseguono a violazione formale e concernenti la mancata, incompleta ecc. risposta a richieste formulate dall'ufficio sono parimenti escluse dall'anzidetta riduzione.

TITOLO VII

Diritti del contribuente

Articolo 37

Rapporti tra Comune e contribuente

1. Nell'esercizio dell'attività tributaria il Comune instaura rapporti di collaborazione con il contribuente, al fine di facilitarlo negli adempimenti normativi.
2. È obbligo del Comune pubblicizzare gli adempimenti posti a carico dei contribuenti, i dati e le notizie strumentali agli adempimenti medesimi, le esenzioni e le agevolazioni, anche attraverso sistemi informativi automatizzati.
3. Il Servizio "Tributi" fornisce al contribuente che lo richiede i modelli di dichiarazione, le istruzioni e, in generale, qualsiasi modello o comunicazione concernente i tributi comunali.

Articolo 38

Interpello del contribuente

1. Ciascun contribuente può inoltrare per iscritto al funzionario responsabile del singolo tributo circostanziate e specifiche istanze di interpello concernenti l'applicazione delle disposizioni tributarie a casi concreti e personali, qualora vi siano obiettive condizioni di incertezza sulla corretta interpretazione delle disposizioni stesse.
2. L'istanza di cui al comma precedente deve contenere a pena d'inammissibilità:
 - a. i dati identificativi del contribuente o del suo legale rappresentante;
 - b. la dettagliata e precisa esposizione del caso concreto, la chiara formulazione del quesito cui si chiede di rispondere e la soluzione interpretativa prospettata;
 - c. la documentazione eventualmente necessaria al fine dell'individuazione e della qualificazione della fattispecie prospettata;
 - d. la sottoscrizione del contribuente o del suo legale rappresentante e l'indirizzo cui il parere deve essere inviato.

3. Il funzionario responsabile del singolo tributo risponde entro novanta giorni dal ricevimento dell'istanza con lettera raccomandata inviata all'indirizzo indicato dall'istante.

4. Il Comune può chiedere all'istante di integrare la propria domanda, presentando ulteriore documentazione; in tal caso la richiesta interrompe il termine di cui al comma precedente, che riprende a decorrere per intero dalla data di ricezione della documentazione integrativa.

Articolo 39

Effetti dell'interpello

1. La risposta del funzionario responsabile del singolo tributo, scritta e motivata, vincola con esclusivo riferimento alla questione oggetto dell'istanza di interpello e limitatamente alla posizione dell'istante. Qualora essa non venga inviata al contribuente entro il termine di cui al comma 3 del precedente articolo, si intende che l'amministrazione concordi con l'interpretazione o il comportamento prospettato dal richiedente.

2. Limitatamente alla questione oggetto dell'istanza di interpello non possono essere irrogate sanzioni nei confronti del contribuente che si sia conformato alla risposta del Comune, né nei confronti del contribuente al quale non sia stata inviata risposta entro il termine di cui al comma 3 del precedente articolo.

3. Nel caso in cui l'istanza di interpello formulata da un numero elevato di contribuenti concerna la stessa questione o questioni analoghe fra loro, l'amministrazione può rispondere collettivamente, attraverso una circolare o una risoluzione, tempestivamente pubblicizzate.

4. Il procedimento di interpello è precluso ove si sia già avviata, nei confronti dell'interpellante, attività di accertamento o di pre - accertamento inerente l'oggetto dell'interpello.

5. La presentazione dell'istanza di interpello non ha effetto sulle scadenze previste dalle norme tributarie, né sulla decorrenza dei termini di decadenza, e non comporta interruzione o sospensione dei termini di prescrizione.

TITOLO VIII

DISPOSIZIONI FINALI

Articolo 40

Abrogazione

Il presente regolamento abroga integralmente il regolamento generale delle entrate tributarie comunali, il regolamento per l'applicazione dell'accertamento con adesione ai tributi comunali, nonché tutte le disposizioni comunali preesistenti incompatibili.

Articolo 41

Entrata in vigore

Il presente regolamento entra in vigore il 1° gennaio 2005.